

newsletter **UHub**
UTILITIES HUB

n.103 - maggio 2023



LUEL



ACQUAINFO



LUEL tv



scrivici



Gocce d'acqua

[Scarica la Newsletter completa \(con allegati\)](#)

EVENTI IN AGENDA

7 giugno 2023 [Il buco nell'acqua: presentazione del libro di Giovanni Di Leo, Lamezia](#)**21 giugno 2023** [Water innovation summit, Bari Fiera del Levante](#)

NOTIZIE SETTORE IDRICO

LA PRESCRIZIONE BREVE NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**Note a margine dell'ordinanza della Prima Presidente della Corte di Cassazione del 10 maggio 2023**

a cura di Ovidio Marzaioli

Avvocato esperto in regolazione Arera

La recentissima ordinanza della Prima Presidente di Cassazione dr.ssa Margherita Cassano-RG 9126/2023 del 10/05/2023 - in relazione alla richiesta del Giudice di Pace di Caserta ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ. (soluzione di questione pregiudiziale in relazione ad un procedimento civile davanti ad esso pendente RGN 9126 del 2023) sull'applicazione del regime giuridico della prescrizione in ordine ai corrispettivi dovuti per i consumi idrici effettuati anteriormente al 1° gennaio 2020, ha riaccessato interpretazioni e posizioni divergenti che meritano un'attenta riflessione.

Partiamo per la nostra analisi dalle motivazioni di rigetto dell'istanza di natura meramente processuale e non di merito ove si afferma che la richiesta "...difetta, oltre al requisito della necessità-rilevanza, anche quello della difficoltà interpretativa della norma invocata visto l'art. 363-bis cod. proc. civ.".

Innanzitutto, si rileva quindi l'insussistenza della richiesta da parte del GdP di Caserta di provvedimento di chiarimento sull'applicazione della prescrizione laddove la Prima Presidente di Cassazione afferma nelle motivazioni quanto segue "considerato che il Giudice di pace remittente s'interroga sull'applicabilità dell'art. 2948 n. 5 cod. civ. invece

della prescrizione biennale quando i consumi siano da collocare temporalmente anteriormente al 1° gennaio 2020” e sul presupposto che “la disposizione transitoria di cui all’art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l’evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi” e non può non concludere con il rigetto della richiesta, vista la chiarezza del testo normativo che indica per l’applicazione nel SII della prescrizione breve la data del 1 gennaio 2020 ancorandola alle fatture scadute posteriormente a tale data come aveva fatto precedentemente per i settori energia elettrica e gas. Da tale chiara e ineccepibile definizione del momento temporale di applicazione del regime della prescrizione breve sono derivate interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali difformi dal dettato normativo e che porterebbero ad affermare “...che nei contratti di fornitura del servizio idrico il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni e tale termine prescrizionale decorre dalla data di scadenza del pagamento delle fatture prescindendo dalla data di erogazione od effettuazione dei consumi. E quindi secondo questo orientamento si potrebbe arrivare ad affermare che anche una fattura avente scadenza nel 2022 e contenente consumi risalenti a più di due anni sarebbe valida essendo la prescrizione legata alla sola fattura ed i consumi ordinari non derivanti da conguagli nella stessa addebitati sarebbero invece soggiacenti alla prescrizione quinquennale” concludendo che “...L’exordium praescriptionis non può che essere quello della scadenza del pagamento della fattura così come oggi chiarito dalla Cassazione, indipendentemente dalla erogazione od effettuazione dei consumi nella stessa contenuti” (da ultimo cit. prof. Tommaso Ventre <https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/la-cassazione-interviene-prescrizione-breve-consumi-idrici-ancorando-dies-quo-data-fatturazione-AEB60zUD>).

Si arriva attraverso la predetta interpretazione all’abnorme conclusione dell’esclusione dei cosiddetti conguagli pluriennali pre 1.1.2020, vero motore dei lavori preparatori alla nascita di tale legge, e quindi, stravolgendo il dettato normativo sia di genesi della norma che delle decisioni giurisprudenziali sinora prevalenti, dà valore giuridico ad una volontà di restringere il campo di applicazione ai consumi successivi alla data del 1° gennaio 2020; ciò che è più grave anche sul piano dottrinario è il rendere l’applicazione della norma un mero diritto potestativo del creditore, restando nella sua diretta ed esclusiva volontà l’exordium praescriptionis ed il correlativo diritto ad eccepirlo da parte del debitore. A questo punto, per una corretta analisi del dato normativo e dei successivi interventi del legislatore in materia, bisogna partire dal perché la legge 205/17 ha introdotto un regime di prescrizione biennale - c.d. prescrizione breve - per i crediti vantati dagli operatori del settore idrico per consumi pregressi (oltre che per i settori dell’elettricità e del gas e dal 2020 anche per le TLC) partendo da quelle che sono le esigenze che la natura del diritto e in funzione delle diverse esigenze socio-economiche la legge può prevedere termini speciali. Per la legge 205/2017 l’abbreviazione del termine di prescrizione trova giustificazione nel crescente bisogno di rapida certezza dei rapporti giuridici in particolare in quei contratti come quelli di somministrazione di servizi afferenti beni primari come il servizio idrico.

Approfondendo il dettato normativo originario della l.205/2017 prima facie appare evidente che essa prevede il diritto degli utenti, sia domestici che professionisti e microimprese, di eccepire la prescrizione degli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni indicati in fatture emesse laddove il ritardo nella fatturazione non fosse dovuto ad “accertata responsabilità dell’utente” (comma 5) riducendo di fatto a due anni il termine di prescrizione nei contratti per la fornitura dei servizi elettrici e gas e anche per la fornitura dei servizi idrici (con riferimento alle fatture la cui scadenza sia successiva al 1° gennaio 2020), così come precisato nelle Deliberazioni dell’ARERA 97/2018 e 264/2018, le quali hanno chiarito in modo inequivocabile che la facoltà di eccepire la prescrizione del diritto al corrispettivo, che decorre dal momento del consumo, deve essere riconosciuta ai clienti finali, purché non responsabili del ritardo. Successivamente il legislatore, nell’intento di rafforzare la tutela dei consumatori-utenti, con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), ha modificato il precedente regime abrogando il comma 5 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2020, così da cancellare la possibilità di respingere l’eccezione di prescrizione in caso di responsabilità del consumatore e, quindi, precludendo agli operatori del settore la possibilità di respingere

le eccezioni di prescrizione per consumi risalenti a più di due anni fatturati intempestivamente anche in ipotesi di responsabilità imputabile al fruitore del servizio. Il medesimo articolo 1 ha attribuito, tra l'altro, al Regolatore di settore il compito di definire sia "le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo" (comma 4), sia "le misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi".

In conseguenza dei predetti interventi legislativi, l'ARERA ha introdotto una disciplina regolatoria di dettaglio dove ha fissato vari obblighi in capo ai Gestori del servizio idrico integrato, a partire dalla trasparente comunicazione all'utente finale - con documento separato o con distinto ed evidenziato dettaglio in bolletta - circa gli importi relativi a consumi risalenti a più di due anni nonché con riguardo al diritto di eccepire la prescrizione biennale mediante compilazione e invio di modulo ad hoc.

L'ARERA ha precisato, tra altro, che la prescrizione biennale sui consumi idrici si applica anche in riferimento alle bollette emesse prima del 1° gennaio 2020 ma aventi scadenza successivamente a tale data e che, inoltre, la prescrizione breve "decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente".

Fino all'abrogazione del comma 5 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 e al relativo della disciplina regolatoria, l'Allegato B alla deliberazione 547/2019/R/IDR ha previsto precisi obblighi informativi da parte dei gestori del servizio idrico integrato. In attuazione della previsione dell'articolo 1, comma 295, della Legge di Bilancio 2020, con la deliberazione 26 maggio 2020, 186/2020/R/IDR14, l'ARERA è intervenuta al fine di adeguare la regolazione definita dalla deliberazione 547/2019/R/IDR (Allegato B) al mutato quadro legislativo, superando la distinzione - precedentemente prevista dall'articolo 1, comma 5, della Legge di Bilancio 2018 - tra i casi in cui il ritardo di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni fosse attribuibile a responsabilità del gestore e quelli in cui il ritardo fosse presumibilmente attribuibile all'utente finale.

Tale delibera è stata integrata dalla Delibera del 21 dicembre 2021, 610/2021/R/IDR che ha disposto, in sostanziale continuità con le delibere precedenti, che:

- nei casi di fatturazione di importi relativi a consumi risalenti a più di due anni suscettibili di essere dichiarati prescritti, il gestore predisponga un avviso testuale standard da allegare in fattura con il quale informare l'utente finale della presenza di tali importi, indicando le modalità per eccepire la prescrizione;

- nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, ma per i quali il gestore ritiene sussistere una causa di sospensione della prescrizione, il gestore medesimo comunichi adeguatamente all'utente finale i motivi puntuali della (presunta) mancata maturazione della prescrizione del diritto al pagamento degli importi, ai sensi della disciplina primaria e generale di riferimento, nonché la possibilità di inviare un reclamo scritto relativo alla fatturazione dei suddetti importi.

Appare chiaro anche dalla disamina della conseguente regolazione ARERA che il legislatore, con l'introduzione della Legge di Bilancio 2018, così come modificata dalla Legge di Bilancio 2020, ha inteso arginare e limitare il fenomeno c.d. delle "maxi bollette" dovute alla tardiva emissione delle fatture di conguaglio di consumi idrici da parte dei gestori del Servizio Idrico. Infatti, era emerso con evidenza come, a causa del pregresso regime commerciale delle forniture idriche - caratterizzato da frequente fatturazione tardiva e/o rettifica dei consumi accompagnata dall'addebito di importi significativi - gli utenti restassero gravemente penalizzati, oltre che dagli importi delle bollette, anche nella possibilità di controllare i propri consumi e pianificare la spesa correlata.

Peraltro la Legge di Bilancio 2020, modificando la disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, ha abrogato la disposizione che prevedeva l'accertamento della responsabilità del cliente, tema centrale della presente analisi, quale eccezione all'applicazione della disciplina sulla prescrizione biennale. Il legislatore, pertanto, non ha inteso modificare i principi civilistici in materia, ma ha voluto limitare detto fenomeno riducendo il periodo del termine prescrizionale e, per venire incontro alle esigenze dei gestori idrici, ha riconosciuto un arco temporale sufficientemente ampio tra l'entrata in vigore della norma e la sua concreta applicazione proprio per i servizi idrici.

Al riguardo anche le sentenze del Tar Lombardia, confermano che "La prescrizione biennale

di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n.205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente, ossia una volta trascorsi 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura”.

Pertanto, pur facendo salve le norme civilistiche e la prassi giurisprudenziali in materia di prescrizione, non sorgono dubbi circa l'applicabilità della prescrizione biennale a tutte le bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, anche se contenenti importi riferiti a periodi di consumo ultra biennali. Quindi, si ripete, il termine di decorrenza della prescrizione biennale prevista dalla legge decorre dal momento del consumo e non da quello della tardiva rettifica dei consumi operata dal Distributore o dal Gestore, ciò è perfettamente coerente con la disciplina normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, volta, come già rilevato, a superare le criticità relative al ricorrente fenomeno delle “maxibollette” (cit. Agcm provv. n. PS -11569).

La circostanza poi che il nuovo termine biennale si applichi anche ai consumi antecedenti alla data di effettiva applicazione del nuovo termine di prescrizione biennale non determina un'applicazione retroattiva della suddetta norma, quanto piuttosto una mera applicazione del nuovo termine non al momento di effettuazione dei consumi idrici ma all'atto di fatturazione degli stessi ovvero alle bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020.

In ogni caso, come detto, la norma di cui alla prescrizione biennale era di oltre due anni antecedenti alla sua effettiva prima applicazione. Tale disposizione, pertanto, non ha modificato le regole e i principi dell'ordinamento in tema di prescrizione e di pagamento del debito ma ha voluto richiamare i gestori ad un corretto e tempestivo comportamento nella fatturazione dei pagamenti richiesti agli utenti.

Il T.A.R. Lombardia nelle richiamate sentenze ha rilevato inoltre come: “anche con riguardo alla prescrizione biennale (in luogo di quella quinquennale) trova applicazione la disciplina generale di riferimento e, in particolare, sia l'articolo 2935 del Codice civile (che correla la decorrenza della prescrizione al fatto che il diritto possa essere esercitato, con la specificazione che per costante giurisprudenza l'impedimento ostativo alla decorrenza è solo quello di natura giuridica e non meramente fattuale), sia le cause generali di sospensione, tra cui quella disposta dall'articolo 2941 del Codice civile (che, tra l'altro, prevede, al n. 8, la sospensione della prescrizione “tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto)” e, continuando, “Incombe quindi sul gestore, caso per caso, l'onere di allegare (e provare) fatti specifici in base ai quali possa ritenersi che il cliente finale abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito (cfr. articolo 2941, n. 8, Codice civile «tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto»), ovvero la sussistenza di un impedimento giuridico al decorso della prescrizione (cfr. articolo 2935 Codice civile «La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere»)”.

Sul ruolo dell'Autorità nel complessivo disegno della normativa commentata, la stessa non ha il potere di individuare comportamenti idonei ad incidere sulla decorrenza o sulla maturazione della prescrizione biennale, rispetto alle quali, dopo l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 1 della Legge concorrenza 2018, operano solo la disciplina ordinaria definita dal Codice civile, in particolare dagli articoli 2935 e 2941, n. 8, il cui accertamento compete al giudice ordinario. La decorrenza della prescrizione è stata definita dall'art.2 della delibera n.547/2019, ove si prevede che “La prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente, ossia una volta trascorsi 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura (cfr. articoli 36, 37 e 67, all. A della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono - RQSII)”.

Ciò premesso, in forza dell'articolo 1, comma 4, della Legge di bilancio 2018, l'Autorità è però tenuta a definire le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto a livello primario in tema di durata della prescrizione. Sulla sussistenza o meno di tali circostanze e sulla operatività della disciplina generale delle cause di sospensione della prescrizione, compreso l'art. 2941n. 8 c.c., che riguarda il doloso occultamento del debito, non vi è alcuna attribuzione

all'Autorità del potere di individuare ulteriori casi di sospensione correlati a comportamenti colposi del debitore e la legge per l'accertamento affida il compito al Giudice Ordinario. In conclusione, considerata la particolare complessità interpretativa, l'applicazione della legge 205/2017 nel servizio idrico integrato necessita di atti giurisprudenziali, come l'ordinanza della Cassazione, in grado di stimolare il dibattito dottrinale al fine di garantire l'effettiva tutela dei cittadini nel nostro diritto sostanziale.

<http://www.salvisjurius.it/la-prescrizione-breve-nel-servizio-idrico-integrato/>

Audizione presso il MASE

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ha udito, giovedì 25 maggio 2023, l'ANEA in merito alla proposta di revisione della CE del 26.10.2022 (COM 541) relativa alla Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.

Leggi la memoria

Fonte: Anea

ISPRA - La rivoluzione silenziosa dell'acqua: atti del convegno

La nuova Direttiva (UE) 2020/2184 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano introduce un approccio olistico alla sicurezza dell'acqua che prevede nuovi modelli di analisi e di gestione dei rischi di contaminazione estesi dal ciclo naturale dell'acqua al ciclo idrico integrato. La Direttiva rivoluziona il sistema di controlli esistente, di tipo retrospettivo, con un criterio preventivo, basato sull'analisi delle situazioni di potenziale pericolo che potrebbero verificarsi in tutta la filiera ed introduce nuovi e più elevati standard sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. Prevede inoltre una serie di iniziative per informare correttamente autorità e popolazione.

L'approccio basato sul rischio garantirà la condivisione di modelli strutturati, inclusi i piani di gestione della sicurezza dell'acqua, gli scambi e la comunicazione tra le Autorità pubbliche competenti e i fornitori di acqua, e garantirà un ciclo di governance completo dell'acqua. L'incontro vuole quindi affrontare le ricadute dovute alla trasposizione della Direttiva nell'ordinamento italiano focalizzando l'attenzione sul necessario dialogo tra i diversi attori di settore.

<https://www.isprambiente.gov.it/it/events/la-rivoluzione-silenziosa-dell-acqua>

MTI-3: le ultime approvazioni ARERA

1) Delibera 23 maggio 2023 n. 227/2023/R/idr: approvazione della revisione tariffaria infra periodo, proposto dall'Ente di governo dell'ambito Città Metropolitana di Genova.

<https://www.arera.it/it/docs/23/227-23.htm>

Allegato B**Tabella 1** - Valori del moltiplicatore tariffario – proposti dall'Ente di governo dell'ambito ai fini dell'aggiornamento tariffario per gli anni 2022 e 2023 – rideterminati e approvati, quali valori massimi, ai sensi del punto 4 della deliberazione 73/2021/R/IDR e del comma 6.2 della deliberazione 580/2019/R/IDR

Regione	Ente di governo dell'ambito	cod. ATO	Gestore	Moltiplicatore tariffario g_{2022}	Moltiplicatore tariffario g_{2023}	Popolazione servita (ab. residenti)	Comuni serviti (n.)
Liguria	Ente di Governo dell'Ambito Città Metropolitana di Genova	701	IRETI S.p.A.	1,133	1,203	824.516	67

Tabella 2 – Aggiornamento dell'importo massimo della quota residua delle componenti a conguaglio, di cui all'articolo 27 dell'Allegato A della deliberazione 580/2019/R/IDR, prevista in tariffa successivamente al 2023

Regione	Ente di governo dell'ambito	cod. ATO	Gestore	Importo massimo dei conguagli da riportare in anni successivi al 2023 (euro)
Liguria	Ente di Governo dell'Ambito Città Metropolitana di Genova	701	IRETI S.p.A.	48.518.827

2) Delibera 16 maggio 2023 n. 215/2023/R/idr: approvazione dello schema regolatorio per il periodo 2020-2023, proposto dall'Autorità Idrica Toscana per il gestore ASA S.p.A.

<https://www.arera.it/it/docs/23/215-23.htm>

Allegato B**Tabella 1** - Valori del moltiplicatore tariffario – proposti dall'Ente di governo dell'ambito ai fini dell'aggiornamento tariffario per gli anni 2022 e 2023 – rideterminati e approvati, quali valori massimi, ai sensi del punto 4 della deliberazione 234/2021/R/IDR e del comma 6.2 della deliberazione 580/2019/R/IDR

Regione	Ente di governo dell'ambito	cod. ATO	Gestore	Moltiplicatore tariffario g_{2022}	Moltiplicatore tariffario g_{2023}	Popolazione servita (ab. residenti)	Comuni serviti (n.)
Toscana	Autorità Idrica Toscana	905	ASA S.p.A.	1,072	1,104	349.392	32

Tabella 2 – Aggiornamento dell'importo massimo della quota residua delle componenti a conguaglio, di cui all'articolo 27 dell'Allegato A della deliberazione 580/2019/R/IDR, prevista in tariffa successivamente al 2023

Regione	Ente di governo dell'ambito	cod. ATO	Gestore	Importo massimo dei conguagli da riportare in anni successivi al 2023 (euro)
Toscana	Autorità Idrica Toscana	905	ASA S.p.A.	17.794.323

3) Delibera 9 maggio 2023 n. 199/2023/R/idr: approvazione dello schema regolatorio per il periodo 2020-2023, proposto dall'Autorità Idrica Palermo per il gestore AMAP S.p.A.

<https://www.arera.it/it/docs/23/199-23.htm>

Allegato B**Tabella 1** - Valori del moltiplicatore tariffario – proposti dall'Ente di governo dell'ambito ai fini dell'aggiornamento tariffario per gli anni 2022 e 2023 – rideterminati e approvati, quali valori massimi, ai sensi del punto 4 della deliberazione 388/2021/R/IDR e del comma 6.2 della deliberazione 580/2019/R/IDR

Regione	Ente di governo dell'ambito	cod. ATO	Gestore	Moltiplicatore tariffario g_{2022}	Moltiplicatore tariffario g_{2023}	Popolazione servita (ab. residenti)	Comuni serviti (n.)
Sicilia	Assemblea Territoriale Idrica Palermo	1901	AMAP S.p.A.	1,088	1,154	923.605	44

Tabella 2 – Aggiornamento dell'importo massimo della quota residua delle componenti a conguaglio, di cui all'articolo 27 dell'Allegato A della deliberazione 580/2019/R/IDR, prevista in tariffa successivamente al 2023

Regione	Ente di governo dell'ambito	cod. ATO	Gestore	Importo massimo dei conguagli da riportare in anni successivi al 2023 (euro)
Sicilia	Assemblea Territoriale Idrica Palermo	1901	AMAP S.p.A.	10.317.404

4) Delibera 4 maggio 2023 n. 193/2023/R/idr: approvazione dello schema regolatorio per il periodo 2020-2023, proposto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti per il gestore AIMAG S.p.A. (operante nel sub ambito - Modena)

<https://www.arera.it/it/docs/23/193-23.htm>

Allegato B**Tabella 1** - Valori del moltiplicatore tariffario – proposti dall'Ente di governo dell'ambito ai fini dell'aggiornamento tariffario per gli anni 2022 e 2023 – rideterminati e approvati, quali valori massimi, ai sensi del punto 3 della deliberazione 244/2021/R/IDR e del comma 6.2 della deliberazione 580/2019/R/IDR

Regione	Ente di governo dell'ambito	cod. ATO	Gestore	Moltiplicatore tariffario g_{2022}	Moltiplicatore tariffario g_{2023}	Popolazione servita (ab. residenti)	Comuni serviti (n.)
Emilia-Romagna	Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR)	804	AIMAG S.p.A.	1,036	1,038	189.625	14

Bilancio previsionale: Proroga dei termini

Con la conferenza stato-città del 30 maggio sono stati differiti i termini per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 luglio 2023. I termini di approvazione di PEF, tariffe e regolamenti Tari seguono quindi il nuovo termine di approvazione dei bilanci di previsione superando la data già posticipata al 31 maggio.

<https://www.statocitta.it/>

Consiglio di Stato respinge la sospensiva chiesta da ARERA

Il 9 maggio il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensiva chiesta da ARERA nei confronti delle sentenze del TAR che hanno annullato la parte del MTR-2 relative alla regolazione delle tariffe al cancello degli impianti "minimi".

Il Consiglio di Stato ha fissato l'udienza il 7 novembre 2023.

Il sistema di gestione dei rifiuti urbani resta quindi ancora nell'incertezza applicativa della regolazione.

Memoria dell'ARERA per le Commissioni VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici e X Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei Deputati su povertà energetica, erogazione dei bonus sociali e il sistema di tariffazione dei rifiuti

Il documento pubblicato il 25 maggio 2023 sul sito istituzionale dell'Autorità si sofferma su precise tematiche di rilevante interesse per la collettività e il Paese, quali la povertà energetica, i bonus sociali elettrico, gas e idrico a favore dei clienti in condizioni di disagio economico e la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Relativamente al settore dei rifiuti urbani l'Autorità relaziona sullo stato della regolazione ed in particolare alle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", soffermandosi sull'attribuzione delle competenze e al coordinamento istituzionale per il potenziamento infrastrutturale.

<https://www.arera.it/it/docs/23/232-23.htm>

Costi efficienti della raccolta differenziata e standard tecnici e qualitativi del recupero e dello smaltimento

ARERA ha pubblicato il documento per la consultazione 214/2023/R/rif riguardante gli Orientamenti per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari e la definizione degli standard tecnici e qualitativi del recupero e dello smaltimento.

Relativamente ai costi efficienti della raccolta differenziata, l'Autorità individua il Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata (H_a) definito come il rapporto tra il totale dei ricavi relativi ai rifiuti da imballaggio e il totale dei costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio.

Sulla base del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata vengo quindi individuate le classi a cui associare - per ciascun ambito tariffario - obiettivi annuali, differenziati sulla base del livello di partenza e tali da richiedere un miglioramento di H_a legato allo scostamento dal livello di copertura di "almeno l'80%" indicato dalla normativa di riferimento.

Relativamente agli standard tecnici e qualitativi del recupero e dello smaltimento, l'Autorità individua i profili di maggiore rilievo ai fini dell'ottimizzazione del recupero di materia e dell'incremento dell'affidabilità delle infrastrutture esistenti riguardanti:

- la definizione di requisiti di accesso agli impianti di riciclo, con particolare riferimento ai livelli qualitativi minimi dei rifiuti conferiti, allo scopo di assicurare la produzione di materie prime seconde di buona qualità e la minimizzazione degli scarti;
- l'adeguamento e il rinnovamento tecnologico degli impianti, migliorando i rendimenti di recupero di materia, in linea con i criteri definiti nei bandi per la presentazione dei progetti "faro" di economia circolare finanziati nell'ambito del PNRR;
- la continuità del servizio di trattamento, limitando in tal modo il rischio di interruzione del servizio di raccolta e di saturazione della capacità di stoccaggio, al fine di evitare la contaminazione del materiale conferito e, conseguentemente, il peggioramento della qualità;
- la corretta gestione degli scarti delle attività di trattamento, in linea con la gerarchia dei rifiuti, al fine di stimolare l'avvio a riciclo e/o a recupero di energia degli stessi, riducendo, ove possibile, il ricorso allo smaltimento;
- la gestione dei rapporti tra gestore dell'impianto e l'utente (che in questo caso coincide con il conferitore), assicurando tempi certi di risposta alle richieste di informazioni degli utenti, nonché ai reclami;
- la trasparenza e la diffusione della conoscenza della performance degli impianti, al fine di superare eventuali barriere informative, nonché promuovere la competitività tra i diversi operatori.

Di conseguenza vengono individuate le ipotesi regolatorie a cui saranno accompagnati gli indicatori ed i rispettivi standard:

- Requisiti qualitativi di accesso agli impianti di recupero e di smaltimento
- Efficienza del riciclo e della gestione degli scarti
- Continuità del servizio di trattamento
- Gestione dei rapporti con l'utente conferitore agli impianti di trattamento
- Obblighi di registrazione e comunicazione all'Autorità in capo ai gestori degli impianti di trattamento

Il termine per l'invio delle osservazioni è fissato per il 15 giugno 2023.

<https://www.arera.it/it/docs/23/214-23.htm>

Tabella 3 Classi e obiettivi in ordine al grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

ID	Indicatore	ID Classe	Classe	Obiettivi
H_a	Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata [%]	A	$H_a \geq 80\%$	Mantenimento
		B	$70\% \leq H_a < 80\%$	$\frac{H_{a+1}}{H_a} = 1,010$
		C	$60\% \leq H_a < 70\%$	$\frac{H_{a+1}}{H_a} = 1,015$
		D	$50\% \leq H_a < 60\%$	$\frac{H_{a+1}}{H_a} = 1,020$
		E	$40\% \leq H_a < 50\%$	$\frac{H_{a+1}}{H_a} = 1,025$
		F	$30\% \leq H_a < 40\%$	$\frac{H_{a+1}}{H_a} = 1,030$
		G	$20\% \leq H_a < 30\%$	$\frac{H_{a+1}}{H_a} = 1,035$
		H	$10\% \leq H_a < 20\%$	$\frac{H_{a+1}}{H_a} = 1,040$
		I	$0\% \leq H_a < 10\%$	$\frac{H_{a+1}}{H_a} = 1,050$

Laboratorio Utilities & Enti Locali

NUOVO SERVIZIO

SPORTELLO MTR

Avviato il servizio LUEL per supportare enti e gestori sul nuovo **Metodo Tariffario Rifiuti**

scrivi a info@luel.it | oggetto "Sportello MTR - nome ente/gestore"

Chiunque può intervenire, proponendo nuovi quesiti o integrando quelli già pubblicati, scrivendo a info@luel.it

LUEL a Barcolana 2020



...secondo wikipedia, in informatica e telecomunicazioni un hub (letteralmente in inglese fulcro, elemento centrale) rappresenta un concentratore, ovvero un dispositivo di rete che funge da nodo di smistamento dati di una rete di comunicazione dati organizzata. Per noi L'hub è il fulcro e l'unione di competenze ed esperienze, il punto di incontro di professionisti con diverse specializzazioni e altissima professionalità in grado di creare sinergia e rete. Apriamo quindi questo spazio per ospitare chi abbia voglia di approfondire, commentare o semplicemente mandarci una notizia da condividere.



Il Laboratorio Utilities & Enti Locali (LUEL) nasce dall'incontro di professionisti di settori economici, finanziari e giuridici allo scopo di offrire in modo completo e integrato il proprio supporto agli enti locali e alle società che erogano servizi pubblici.

Le attività di consulenza, studio e ricerca sono basate sull'integrazione di competenze scientifiche con una consolidata esperienza di analisi applicata e gestione e con un costante approfondimento e aggiornamento giuridico.

Il Laboratorio Utilities & Enti Locali rappresenta un osservatorio permanente di ricerca, studio, valutazione e analisi nel settore della finanza pubblica e dei servizi pubblici di interesse generale, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità perseguiti dalla Pubblica Amministrazione.

Laboratorio Utilities & Enti Locali Srl
Palazzina Direzionale - Via Barontini, 20

40138 Bologna
T +39 051.240084 —F +39 051.240085
www.luel.it— info@luel.it



Acquainfo, rappresenta da oltre 20 anni un osservatorio permanente nel settore dei servizi idrici, sia con riferimento ad aspetti tariffari e gestionali sia nell'ambito delle dinamiche regolatorie.

www.acquainfo.it - castaldi@acquainfo.it



La gestione del servizio idrico è disciplinata dal Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo n. 152/2006). Di norma viene previsto un solo gestore per ambito territoriale ottimale. L'art. 147 comma 2 bis del Testo Unico Ambientale però prevede due eccezioni:

- a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;
- b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche:
 - approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;
 - sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.

Quindi, la gestione del servizio idrico da parte del Comune è ancora possibile...però è indispensabile prima di tutto essere legittimati dal regolatore locale (EGATO) ed inoltre adempiere alle tante disposizioni stabilite dall'AEEGSI e dal legislatore nazionale e regionale.

Per tutelare, sostenere e assistere le tante realtà italiane che vorrebbero continuare a gestire autonomamente il servizio idrico, nel rispetto della normativa vigente, nasce l'Osservatorio Gocce d'Acqua.

Obiettivi dell'Osservatorio Gocce d'acqua:

- Assistenza per il riconoscimento della gestione comunale da parte dell'Egato ai sensi dell'art. 147 comma 2 bis del TUA;
- Assistenza all'applicazione delle disposizioni dell'ARERA, CSEA, EGATO, ecc.;

Osservatorio Gocce d'Acqua (presso LUEL Srl)
Palazzina Direzionale - Via Barontini, 20
40138 Bologna
T +39 051.240084 —F +39 051.240085
www.goccedacqua.it — info@luel.it

In applicazione delle ultime disposizioni sulla protezione dei dati in vigore dal 25 maggio 2018, si informa che l'utilizzo dei suoi dati è riservato esclusivamente all'invio della nostra newsletter. Per rimanere in contatto con noi non è necessaria alcuna azione ulteriore, se non desidera ricevere più la Newsletter clicchi qui: [unsubscribe from this list](#)



newsletter 
LABORATORIUM UTILITIES & ENTI LOCALI

Our mailing address is:

LUEL srl
Via Barontini, 20
Bologna, Bo 40138
Italy

[Add us to your address book](#)

Want to change how you receive these emails?
You can [update your preferences](#) or [unsubscribe from this list](#)

